



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Spese sanitarie detraibili anche se pagate con bonus Covid

Autore: Carlos Arija Garcia | 18/04/2020



Il voucher erogato dai Comuni è utilizzabile non solo al supermercato ma anche in farmacia e dà diritto alla detrazione del 19%.

Chi ha diritto ai **bonus Covid-19** erogati dai Comuni può utilizzarli anche per pagare le **spese sanitarie**, compresi i medicinali in farmacia e l'acquisto o il

noleggio di dispositivi medici, e chiedere la relativa **detrazione fiscale del 19%**. Significa che può pagare con il bonus anziché con i suoi soldi. Oltretutto, il bonus non prevede l'obbligo del pagamento tracciabile.

I voucher erano stati introdotti con un'ordinanza firmata a fine marzo dalla Protezione civile, che prevedeva l'anticipo di 400 milioni di euro agli enti locali per destinarli alla solidarietà alimentare. I Comuni, a loro volta, hanno la possibilità di utilizzare quei soldi per l'acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità o di voucher per poterli comprare da consegnare alle famiglie più bisognose. Proprio la scelta dei voucher sembra quella decisa maggiormente dalle amministrazioni comunali, poiché si rivela la più veloce.

Ecco, quindi, che il cittadino bisognoso può utilizzare il **bonus Covid-19** non solo al supermercato che lo accetta ma anche **in farmacia** o per l'acquisto o il noleggio di un dispositivo medico. E, in più, può portare tale spesa in detrazione **senza l'obbligo di tracciabilità**. Il voucher, infatti, viene considerato uno strumento di pagamento che rientra tra i buoni-corrispettivo multiuso, interessati dalla normativa secondo cui «la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata, assumendo come pagamento l'accettazione del buono» **[1]**.

In pratica, il farmacista tratta il bonus come un normale corrispettivo incassato. Emette lo scontrino parlante con il codice fiscale e provvede alla trasmissione al sistema tessera sanitaria per l'inserimento tra gli oneri nella dichiarazione dei redditi precompilata. Dopodiché, sempre il farmacista riceverà dal Comune che ha erogato il bonus un **trasferimento di denaro** non soggetto a Iva e, quindi, che non richiede l'emissione di una fattura.

Note

[1] DPR n. 633/1972.